

ANFeA
Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni

REGOLAMENTO GENERALE

Testo modificato a seguito legge 3/2018.

Approvato dal CD nel novembre 2018, da approvare dall'Assemblea Generale.

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Modalità di associazione
- Art. 3 Elenco professionale di ANFeA
- Art. 4 Elezione degli Organi dell'Associazione
- Art. 5 Assemblea Generale
- Art. 6 Consiglio Direttivo
- Art. 7 Presidente
- Art. 8 Vice Presidente
- Art. 9 Segretario Generale
- Art. 10 Tesoriere
- Art. 11 Gestione amministrativa
- Art. 12 Comitato di Valutazione
- Art. 13 Collegio dei Probiviri
- Art. 14 Collegio dei revisori
- Art. 15 Gruppi Regionali o interregionali
- Art. 16 Comitato di Coordinamento Regionale
- Art. 17 Commissioni
- Art. 18. Gruppi di Lavoro

Art. 1 Premessa

- 1.1. Il presente Regolamento contiene le norme di funzionamento e di gestione della Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni secondo i principi e i criteri dettati dallo Statuto.
- 1.2. Il regolamento e le sue modifiche sono approvate dall'Assemblea generale dell'Associazione.

Art. 2 Modalità di associazione

- 2.1. La Associazione si compone di soci ordinari, soci professionisti e soci onorari. I Soci ordinari debbono possedere la laurea in Fisica; tale requisito può essere sostituito da comprovata attività scientifica e/o professionale nei campi della Fisica e delle sue applicazione.
- 2.2. La domanda di adesione quale Socio ordinario deve contenere informazioni sui titoli di studio posseduti e sull'attività scientifica, didattica e professionale svolta e l'impegno a rispettare il Codice deontologico. L'accettazione è deliberata dal CD.
- 2.3 Sono Soci professionisti i Soci ordinari iscritti nell' Elenco Professionale ANFeA.
- 2.4. La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a persona di alto valore scientifico e/o benemerita dell'Associazione. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota sociale.
- 2.5. Si decade dalla qualità di Socio ordinario a seguito di recesso volontario, morosità o espulsione con le procedure riportate nel Regolamento di disciplina.
- 2.6. I soci devono versare, entro il 30 aprile di ciascun anno, la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono personali e non trasferibili. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono prendere parte alle attività dell'Associazione. Al secondo anno di morosità il Socio è dichiarato decaduto dal CD.

Art. 3 Elenco professionale di ANFeA

3.1. I Soci Ordinari che ne facciano domanda, che dimostrino di possedere i requisiti di formazione e professionalità secondo gli Standard fissati nel Regolamento di Valutazione di ANFeA e che si impegnino a mantenere aggiornata la propria professionalità, sono iscritti nell'Elenco professionale di ANFeA.

3.2 Essi assumono la qualifica di Professionista Magistrale in Fisica o di Professionista Junior in Fisica in relazione al titolo di studio posseduto, rispettivamente laurea magistrale (o laurea quadriennale del previgente ordinamento) e laurea triennale.

3.3. Il Regolamento di Valutazione determina gli Standard richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, le procedure di iscrizione, nonché le modalità per l'Aggiornamento Professionale Continuo e per il rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi.

Art. 4 Elezione degli Organi dell'Associazione

4.1. Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono tra loro incompatibili e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

4.2. Le modalità di elezione degli Organi dell'Associazione sono specificate nel Regolamento elettorale.

Art. 5 Assemblea Generale

5.1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

5.2. L'Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente mediante comunicazione diretta a ciascun socio, anche via posta elettronica, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5.3. L'Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando ne sia fatta richiesta motivata dal Comitato dei Coordinatori Regionali o da almeno tre Consigli Direttivi Interregionali e Regionali (o Provinciali per le Province autonome) o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

5.4. L'Assemblea, convocata in seduta ordinaria, è valida quando sia presente la metà più uno dei Soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da prevedersi dopo almeno un'ora dalla prima convocazione. Se l'Assemblea è convocata in seduta straordinaria, essa è valida in presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci in prima convocazione e di almeno 1/3 (un terzo) in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima.

5.5. I soci possono farsi rappresentare, in Assemblea e nelle votazioni, da un altro Socio, con un massimo di tre deleghe per socio. Le deleghe non sono valide per le elezioni degli Organi sociali.

5.6. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe.

5.7. La Segreteria dell'Assemblea Generale è tenuta dal Segretario Generale della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Socio designato dal Presidente dell'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale. Il verbale delle sedute, controfirmato dal Segretario e dal Presidente della Assemblea, deve essere approvato nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva

5.8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti

Art. 6 Consiglio Direttivo

6.1. Il Consiglio Direttivo è composto del Presidente e del Comitato di Presidenza, formato da sei Consiglieri eletti e dal Coordinatore del CoCoRe di cui all'art. 16 del presente regolamento.

6.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio stesso. La convocazione è effettuata mediante lettera o e-mail personale contenente l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

6.3. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, il Presidente precedente, i Presidenti emeriti e, su richiesta o su invito, il Presidente del Comitato di Valutazione, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Presidente del Collegio dei Revisori

6.4. Il Consiglio Direttivo assume deliberazioni a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.5. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è tenuto un processo verbale a cura del Segretario.

6.6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Comitato di presidenza, subentra il primo dei non eletti purché abbia ottenuto un numero di voti superiore al 10% dei votanti. In mancanza, vengono indette votazioni suppletive. Il membro subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.

Art. 7 Presidente

7.1. Il Presidente assolve le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente ANFeA di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) firma gli atti sociali, risponde dell'operato di ANFeA e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari;
- c) gestisce l'ordinaria amministrazione dell'ANFeA sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio;
- d) ha la facoltà di compiere, in casi di necessità e urgenza, atti di amministrazione straordinaria; in tal caso deve portare a ratifica il suo operato nella prima riunione del Consiglio Direttivo;
- e) verifica, di concerto con il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, l'osservanza dello Statuto, del Codice deontologico e dei Regolamenti;
- f) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci, dei quali cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

7.2. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente Vicario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e ha, entro centoventi giorni dall'atto di cessazione, l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Art. 8 Vice Presidente

8.1. Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:

- a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni;
- b) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
- c) è membro di diritto e presiede il Comitato di Valutazione.

Art. 9 Segretario Generale

9.1. Il Segretario Generale è designato dal Presidente nell'ambito dei Soci Ordinari. Dura in carica per la durata del mandato del Presidente e può essere rinominato.

9.2. Il Segretario generale:

- a) esercita, su delega del Presidente, la firma degli atti amministrativi;
- b) cura gli aspetti operativi del Collegio dei Revisori, partecipando anche alle sue riunioni;
- c) svolge la verbalizzazione delle riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo,
- d) espleta le pratiche inerenti le richieste rivolte ad ANFeA.
- e) tiene aggiornato il Libro dei Soci e l'Elenco dei Soci professionisti;
- f) tiene l'archivio e il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza e delle pratiche;
- g) è responsabile del trattamento dei dati personali dei soci e delle informazioni sensibili ai sensi della normativa vigente in materia;

Art. 10 Tesoriere

10.1. Il Tesoriere è designato dal Presidente nell'ambito dei Soci Ordinari. Dura in carica per la durata del mandato del Presidente e può essere rinominato. La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario Generale.

10.2. Al Tesoriere della Associazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) amministra le finanze della Associazione e cura la gestione della cassa;
- b) riscuote le quote sociali ed effettua le relative verifiche;
- c) si occupa della tenuta dei libri contabili e di inventario;
- d) predispone dal punto di vista contabile, in collaborazione con il Segretario generale, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, e li trasmette accompagnandoli con idonea relazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere e al Consiglio direttivo per l'approvazione.

Art. 11 Gestione amministrativa

11.1. L'Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni provvede alla gestione delle risorse finanziarie in base alle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità.

11.2. Il bilancio di previsione è approvato dal CD entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di riferimento e viene trasmesso all'Assemblea mediante pubblicazione sul sito WEB. Ove l'approvazione da parte dell'Assemblea non intervenga prima dell'inizio dell'anno finanziario di riferimento, il bilancio di previsione viene adottato come deliberazione del CD, da sottoporre ad approvazione definitiva da parte dell'Assemblea nella prima adunanza utile.

11.3. L'attività dei Soci che ricoprono una qualsiasi carica sociale, nazionale o regionale, o che sono delegati a compiti specifici è svolta a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati.

11.4. Il conto consuntivo di ciascun anno è approvato dal CD, previo esame del Collegio dei revisori, entro il 31 marzo dell'anno successivo ed è sottoposto a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione seguente.

11.5. I beni mobili necessari al funzionamento dell'Associazione sono descritti nell'inventario generale in conformità delle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Art. 12 Comitato di Valutazione

12.1. Il Comitato di Valutazione è formato dal Vice Presidente dell'Associazione, che lo presiede, da quattro soci eletti con le modalità di cui al regolamento elettorale, di cui almeno tre con la qualifica PMF o PJF e dai coordinatori dei Gruppi Regionali e Interregionali.

12.2. Il Comitato ha il compito di esaminare le domande di iscrizione nell'Elenco Professionale di ANFeA con le procedure fissate dal regolamento di Valutazione, di proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione dei Soci idonei nell'elenco, di accertare periodicamente lo stato di aggiornamento professionale continuo dei Soci Professionisti e di emettere l'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi con le procedure previste nel Regolamento di Valutazione.

12.3. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I verbali delle sedute del Comitato sono trasmessi al Consiglio Direttivo.

12.4. I componenti del Comitato di Valutazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti. Il componente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato si intende decaduto e si procede alla sua integrale rielezione.

Art. 13 Collegio dei Probiviri

13.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito di tre membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci con anzianità di associazione almeno quinquennale. Elege il Presidente con l'unanimità dei voti. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario del Collegio.

13.2. Il Collegio dei Probiviri controlla la rispondenza del comportamento dei Soci con quanto prescritto dal Codice deontologico dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri applica le procedure e le sanzioni indicate nel Regolamento di disciplina.

13.3. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto. I verbali delle sedute del Collegio dei Probiviri sono trasmessi al Consiglio Direttivo.

13.4 I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti. Il componente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede alla sua integrale rielezione.

Art. 14 Collegio dei Revisori

14.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito di tre membri eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci iscritti all'Associazione, con le modalità previste dal Regolamento elettorale dell'ANFeA. Esso elegge il Presidente con l'unanimità dei voti. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14.2. Il Collegio dei Revisori assolve le seguenti funzioni:

- a) valuta la sostenibilità economica di programma e di gestione della Associazione;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, sottoponendo ad analisi il bilancio consuntivo e preventivo annuali trasmessi dal Tesoriere;
- c) a seguito all'esame dei bilanci, elabora una relazione e la trasmette al Segretario Generale in tempo utile per l'approvazione dei bilanci da parte del CD e perché essa possa essere letta e discussa durante la di ratifica dei medesimi da parte dell'Assemblea.

14.3 I componenti Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti. Il componente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede alla sua integrale rielezione.

Art. 15 – Gruppi regionali e interregionali

15.1 L' ANFeA è articolata in Gruppi Interregionali, Regionali o Provinciali limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano. Un Gruppo è costituito a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Per la costituzione di un Gruppo è necessario che i Soci appartenenti alla Regione interessata siano almeno in numero di venti. Più regioni limitrofe si possono aggregare, anche al fine di raggiungere il suddetto numero minimo di soci, per formare un gruppo interregionale che deve comprendere tutti i soci delle regioni coinvolte.

15.2. Ogni socio Ordinario fa parte di un Gruppo Regionale o interregionale in base alla residenza o al domicilio..

15.3. I Gruppi assolvono, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, alle seguenti funzioni:

- a) rappresentano l'Associazione nei propri contesti territoriali, risolvendo problemi particolari a livello regionale;
- b) stabiliscono i rapporti con gli enti scientifici e con le autorità regionali, provinciali e locali per migliorare lo sviluppo professionale, scientifico e culturale dei soci in ambito regionale;

- c) programmano iniziative di formazione e aggiornamento aderendo alla programmazione nazionale
- d) mantengono il collegamento fra gli organi direttivi dell'Associazione ed i soci.

15.4. I Gruppi definiscono autonomamente un proprio regolamento, nel rispetto dei vincoli di cui ai seguenti commi 5 e 6, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

15.5. La struttura interna deve prevedere i seguenti Organi:

- a) Assemblea Regionale o interregionale;
- b) Consiglio Direttivo Regionale o interregionale;
- c) Coordinatore Regionale o interregionale.

15.6. Il Coordinatore e i componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea nell'ambito dei soci facenti parte del Gruppo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Le cariche non sono compatibili con le cariche nazionali. È ammessa la votazione postale o telematica.

15.7. Il Coordinatore rappresenta il Gruppo all'interno dell'Associazione, è componente di diritto del Comitato di Coordinamento Regionale, è responsabile per le attività del Gruppo e diretto referente del Presidente. Egli può partecipare alle riunioni Consiglio Direttivo dell'Associazione su richiesta e per specifiche tematiche di interesse regionale, o su invito.

15.8. I Gruppi Regionali o interregionali possono organizzare, anche in associazione tra loro, nell'ambito delle rispettive regioni, convegni o incontri per lo studio e/o la definizione di tematiche particolari, sia di tipo scientifico che professionale, nonché a fini dell'aggiornamento. Tali manifestazioni devono essere organizzate in modo da non interferire con i convegni, i corsi di aggiornamento e le altre manifestazioni scientifiche organizzate a livello nazionale. Delle iniziative deve essere informato tempestivamente il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 16 – Comitato di Coordinamento Regionale

16.1. Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto dei Coordinatori Regionali, Interregionali e Provinciali (per le Province autonome), ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo.

16.2. Organizza la propria struttura e i propri lavori con un Regolamento autonomamente definito, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Elegge il Presidente al proprio interno., che diviene componente effettivo del Consiglio Direttivo.

16.3 Ha facoltà di iniziativa e proposta nei confronti del Consiglio Direttivo e deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle questioni riguardanti:

- a) il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- b) le questioni a carattere generale riguardanti la professione;
- c) le proposte di modifica dello Statuto;
- d) ogni altro argomento previsto nel Regolamento.

Art. 17 Commissioni

17.1. Il Consiglio Direttivo provvede a costituire Commissioni, con funzioni di supporto, per affrontare, discutere e proporre soluzioni nell'ambito della professione, dell'attività scientifica, della didattica, della formazione e aggiornamento, delle attività editoriali e del riconoscimento professionale e normativo dei laureati in fisica. La delibera di costituzione definisce i compiti, la durata e l'autonomia d'azione di ciascuna Commissione e ne nomina il Responsabile e i Componenti

17.2. Le Commissioni possono essere a tempo indeterminato o determinato. Le Commissioni a tempo indeterminato devono essere riconfermate a seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo.

17.3. Gli elaborati delle Commissioni diventano documenti ufficiali dell'Associazione solo quando approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 18. Gruppi di Lavoro

18.1. I Gruppi di Lavoro sono costituiti per trattare specifiche tematiche o per assolvere compiti definiti. La loro costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche su richiesta motivata di uno o più soci. Il Consiglio Direttivo nomina contestualmente un Coordinatore responsabile della conduzione del Gruppo di lavoro e della stesura dei documenti che saranno prodotti e ne fissa la scadenza temporale.

18.2. Il Gruppo di Lavoro può essere aperto alla partecipazione di tutti i soci interessati oppure a numero chiuso. In questo secondo caso il Consiglio Direttivo nomina, oltre al Coordinatore, i componenti del gruppo.

18.3. Possono essere costituiti Gruppi di Lavoro in comune con altre associazioni scientifiche e/o professionali del settore. In tal caso le modalità di costituzione del gruppo sono decise in accordo con le altre associazioni partecipanti.

18.4. Il Coordinatore deve relazionare regolarmente, almeno annualmente, sull'attività del Gruppo di Lavoro al Consiglio Direttivo. I documenti prodotti dai Gruppi di Lavoro diventano ufficiali solo a seguito di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.